SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. **361.**

Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

99G0435

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1999.

Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

99A8837

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

99A8146

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 1999, n. **358.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE concernenti il soggiorno di cittadini comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante delega al Governo ad emanare le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Viste le direttive del Consiglio 90/364/CEE relativa al diritto di soggiorno di cittadini comunitari e 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale;

Vista la direttiva del Consiglio 93/96/CEE che ha sostituito la direttiva del Consiglio 90/366/CEE relativa al diritto di soggiorno degli studenti, annullata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 luglio 1992, nella causa C-295/90;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Gli articoli 5-*bis,* 5-*ter,* 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, come modificato dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«Art. 5-*bis.* — *1.* Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro, a condizione che:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

b) dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

2. Il diritto di cui al comma 1 è inoltre riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, al coniuge e ai discendenti a carico del titolare del diritto di soggiorno di cui al comma 1, agli ascendenti del medesimo e del coniuge che siano a carico dello stesso titolare, nonché ad eventuali altri familiari a carico, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle seguenti condizioni:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

b) il nucleo familiare di cui fanno parte goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera *b),* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286.

3. L'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento rinnovabile, di validità decennale, denominato: "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.".

4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea è pure rilasciata, con le modalità di cui all'articolo 5-*quinquies,* una carta di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di cui al comma 1.

Art. 5-*ter.* — *1.* Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, a condizione che:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

b) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia.

2. Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legiativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

b) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia.

3. L'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento, di validità limitata alla durata della formazione, denominato: "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.".

4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea si applica il disposto di cui all'articolo 5-*bis,* comma 4.

Art. 5-*quater.* — *1.* Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per le persone di cui agli articoli 5-*bis,* comma 2, e 5-*ter,* comma 2, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego, nei termini previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il diritto di soggiorno di cui agli articoli 5-*bis,* commi 1 e 2, e 5-*ter,* commi 1 e 2, sussiste finché i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

Art. 5-*quinquies.* — *1.* Le carte di soggiorno di cui agli articoli 5-*bis,* commi 3 e 4, e 5-*ter,* commi 3 e 4, sono rilasciate su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell'interno previa esibizione all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono i beneficiari del presente decreto legislativo:

a) del passaporto, della carta d'identità o di altro documento di identificazione equipollente;

b) del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o dell'originale o copia autenticata della polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità.

2. Per il rilascio delle carte di soggiorno di cui al comma 1, è inoltre richiesta la produzione:

a) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-*bis,* comma 1, della documentazione prevista dallo Stato di origine o di provenienza, attestante la disponibilità di un reddito, eventualmente comprensivo di pensione o rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, non inferiore a quello di cui all'articolo 5-*bis,* comma 1, lettera *b),* o di altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità del reddito medesimo;

b) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-*ter,* comma 1, e per i loro eventuali familiari a carico:

1) di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità di risorse economiche tali da evitare che il titolare del diritto di soggiorno e gli eventuali familiari a carico possano costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia o, a scelta, di qualsiasi altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;

2) del certificato di iscrizione del titolare del diritto di soggiorno al corso di formazione professionale o al corso di studi universitari con l'indicazione della durata del corso stesso, ovvero di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che comprovi tale iscrizione;

c) per i familiari a carico dei cittadini di cui all'articolo 5-*bis,* comma 1, della documentazione attestante la disponibilità del reddito richiesto ai sensi dell'articolo 5-*bis,* comma 2, lettera *b),* o altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità dello stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilità del reddito medesimo;

d) per i familiari a carico dei cittadini di cui all'articolo 5-*bis,* comma 1, e 5-*ter,* comma 1, della dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ovvero di documentazione pertinente comprovante:

1) l'esistenza del vincolo di coniugio o di parentela o delle altre condizioni richieste ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere *b)* e *d),* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove applicabile;

2) la condizione di familiare a carico; tale condizione non deve essere comprovata per i figli minori.

3. L'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono coloro che beneficiano del presente decreto legislativo riceve le dichiarazioni ed estrae copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il rilascio e il rinnovo delle carte di soggiorno e dei certificati a tali fini necessari sono gratuiti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), così recita:

«7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

— Il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, reca:

«Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti».

— La direttiva 90/364/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 180 del 13 luglio 1990.

— La direttiva 90/365/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 180 del 13 luglio 1990.

— La direttiva 93/96/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 317 del 18 dicembre 1993.

— L'art. 6, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1991), così recita:

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;

b) individuare gli strumenti e le modalità per la determinazione dell'ammontare delle risorse ritenute sufficienti di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;

c) indicare le modalità per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;

d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria».

— La direttiva 90/366/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 180 del 13 luglio 1990.

— La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 luglio 1992, nella causa C-295/90, è pubblicata nella raccolta della giurisprudenza della Corte 1992, pagine I-4193.

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: «Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.».

— L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:

«6. Con effetto dal 1º gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».

— L'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così recita:

«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana».

L'art. 29, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 286/1998, così recita:

«3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente».

— L'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:

«Art. 37 *(Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).* — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina».

— L'art. 1, comma 1, lettera *b),* del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), così recita:

«1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) (omissis);

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato».

— L'art. 2 del suddetto D.P.R. n. 403/1998, così recita:

«Art. 2 *(Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10».

99G0431

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. **359.**

Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.

Art. 2.

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter.*».

2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera *c)* viene aggiunta la seguente:

«*c-bis)* i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.».

3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera *c)* viene aggiunta la seguente:

«*c-bis)* disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.».

4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis.* Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:

a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;

b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;

c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;

d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;

b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;

d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;

e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;

f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche

periodiche o eccezionali, di seguito denominate «verifiche», al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-*quater* sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.».

Art. 3.

1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.».

2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole «può stabilire» sono sostituite dalla parola «stabilisce».

3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*8-bis.* Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-*bis* non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-*bis,* e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.».

Art. 4.

1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 184 (*Sollevamento e trasporto persone*). — *1.* Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.».

Art. 5.

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.».

Art. 6.

1. All'articolo 89, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «35, commi 1, 2, 4» sono aggiunte le seguenti: «4-*bis,* 4-*ter,* 4-*quater.*»;

b) prima della parola: «38» sono inserite le seguenti parole: «36, comma 8-*ter*».

2. All'articolo 90, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «35, commi 1, 2, 4» sono aggiunte le seguenti: «4-*bis,* 4-*ter,* 4-*quater,*»;

b) prima della parola: «38» sono inserite le seguenti parole: «36, comma 8-*ter*».

Art. 7.

1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

«*a)* Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

1) scale aeree ad inclinazione variabile;

2) ponti mobili sviluppabili su carro;

3) ponti sospesi muniti di argano;

4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;

5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;

6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;

7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;

8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;

9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;

10) elementi di ponteggio;

11) ponteggi metallici fissi;

12) argani dei ponti sospesi;

13) funi dei ponti sospesi;

14) armature degli scavi;

15) freni dei locomotori;

16) micce;

17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;

18) opere sceniche;

19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;

20) teleferiche private;

21) elevatori trasferibili;

22) ponteggi sospesi motorizzati;

23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;

24) ascensori e montacarichi in servizio privato;

25) apparecchi a pressione semplici;

26) apparecchi a pressione di gas;

27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;

28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;

29) forni per oli minerali;

30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;

31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

0. Osservazione preliminare.

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,

b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

a) installando una cabina per il conducente;

b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.».

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note al titolo:

— La direttiva 95/63/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 335 del 30 dicembre 1995.

— La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per le direttive 95/63/CEE e 89/655/CEE vedi nelle note al titolo.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

— L'art. 51 della citata legge n. 128/1998 recita:

«Art. 51 *(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).* — 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera *g)* del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi nelle note alle premesse.

— Il titolo III del citato decreto legislativo n. 626/1994 reca: «Uso delle attrezzature di lavoro».

— Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»; l'art. 184, nella sua formulazione originaria, così recita:

«Art. 184 *(Sollevamento e trasporto persone).* — I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali».

— Per quanto riguarda la direttiva 95/63/CE vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 35 *(Obblighi del datore di lavoro).* — 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. *Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4*-bis *e 4*-ter.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

c-bis) *i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.*

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;

c-bis) *disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.*

4-bis. *Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:*

a) *vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;*

b) *vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;*

c) *il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;*

d) *le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.*

4-ter. *Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:*

a) *gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;*

b) *allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;*

c) *i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;*

d) *tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneanente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;*

e) *qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;*

f) *allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.*

4-quater. *Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate «verifiche», al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.*

4-quinquies. *I risultati delle verifiche di cui al comma 4*-quater *sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate*».

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 36 *(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro)*. — 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

2. *Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.*

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente *stabilisce* modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.

4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.».

5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.».

6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.».

7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.».

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8-bis. *Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.*

8-ter. *Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8*-bis *non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.*

8-quater. *Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8*-bis, *e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.*».

Nota all'art. 4:

— Per quanto riguarda il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del 1994 vedi le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 37. — 1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

1-bis. *Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.*

2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Note all'art. 6:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del 1994, vedi le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 89, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, così recita:

«2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b), d), e), h), l), n)* e *q)*; 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d)* ed *e)* e 4; 15, comma 1; 22, commi 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, *4-bis, 4-ter, 4-quater* e 5; *36, comma 8-ter*; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere *a), b), d)* e *g)* e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera *b)*; 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;».

— Il testo dell'art. 90, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b), d), e), h), l), n)* e *q)*; 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d)* ed *e)*, e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, *4-bis, 4-ter* e *4-quater*, 41; 43, commi, 3, 4, lettere *a), b)* e *d)*; 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;».

Nota all'art. 7:

— Per quanto riguarda il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994, si veda nelle note alle premesse.

99G0432

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **360.**

Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e gli allegati *A* e *B*;

Visto l'articolo 19 della direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;

Vista la direttiva 96/24/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti;

Vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 84/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE;

Vista la direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/457/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE;

Vista la direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta, di proteina derivata da mammiferi;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il termine «materie prime per mangimi» sostituisce il termine «mangimi semplici» di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi.

2. Ai fini della commercializzazione può essere utilizzata la denominazione «materie prime per mangimi» o quella di «mangimi semplici».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti "*A*" e "*B*" dell'allegato II.

2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte "*A*" capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte "*A*" capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.».

Art. 3.

1. L'articolo 11 della legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunità soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III, lettere *A*, *B*, *C*, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità, fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità del detentore di cui all'articolo 2, lettera *b)*, della direttiva 96/25/CE.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera *A)*, punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV, lettere *b)* e *c)*, per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera *A)*, punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;

b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;

c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: "dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)";

d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.

5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.

6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.

8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purché separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalità riportate in allegato IV.».

Art. 4.

1. Gli allegati alla legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 5.

1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 31 dicembre 1999.

Art. 6.

1. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria concernente l'alimentazione degli animali.

Art. 7.

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, è sostituito dal seguente:

«*8.* Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi può essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino più materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.».

Art. 8.

1. È abrogato il decreto ministeriale del 30 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

a) **Mangimi :**
I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

b) **Razione giornaliera :**
La quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

c) **Materie prime per mangimi:**
I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

d) **Mangimi composti :**
Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

e) **Mangimi completi :**
Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

f) **Mangimi complementari :**
Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.

g) **Mangimi minerali :**
I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.

h) **Mangimi melassati :**
I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

i) **Mangimi d'allattamento :**
I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

l) **Mangimi medicati :**
Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.

m) **Animali :**
Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo .

n) **Animali familiari :**
Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

o) **Data di conservazione minima :**
La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche.

p) **Immissione in circolazione ovvero circolazione:**
La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

ALLEGATO II

PARTE A

Capo I

OSSERVAZIONI GENERALI

I. NOTE ESPLICATIVE

1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nel presente Allegato in base ai seguenti criteri :

   a) origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale;

   b) parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa;

   c) lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi;

   d) grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio "a basso tenore di glucosinolato", "ricco di sostanze grasse", "a basso tenore di zuccheri".

2. L'elenco di cui al capo II è diviso in 12 capitoli :

   a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti;

   b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti;

   c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;

   d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;

   e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;

   f) Foraggi, compresi i foraggi grossolani;

   g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti;

   h) Prodotti lattiero-caseari;

   i) Prodotti di animali terrestri ;

   l) Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;

   m) Minerali;

   n) Vari.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI

a) Quando il nome di una materia prima per mangimi riportata nell'elenco del presente allegato comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito "olio di semi di soia" oppure "olio di soia".

III. DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

a) Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate negli elenchi del presente allegato, parti 'A' e 'B'. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

	Procedimento	Definizione	Termine di uso corrente/denominazione
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Concentrazione	Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua o altri componenti	Concentrato
2	Decorticatura ([1])	Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc.	Decorticato, parzialmente decorticato
3	Essiccazione	Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali	Essiccato (naturalmente o artificialmente)
4	Estrazione	Eliminazione, mediante solvente organico, di grasso o olio da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili. Se si usa un solvente organico il prodotto risultante deve essere tecnicamente esente da tale solvente.	Estratto, farina di estrazione (nel caso di materiali contenenti oli). Melasse, polpa. (nel caso di materiali contenenti zucchero o altri componenti idrosolubili)
5	Estrusione	Pressione, spinta o protrusione di materiale attraverso degli orifizi. Vedi anche pregenelatinizzazione	Estruso
6	Fioccatura	Laminazione di materiale trattato con il caldo umido	Fiocchi
7	Molitura a secco	Trattamento meccanico dei semi per ridurre la dimensione delle particelle ed agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e tritello)	Farina, crusca, cruschello, farinaccio, farinella, tritello
8	Riscaldamento	Termine generale che copre una serie di trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche per influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura della sostanza	Tostato, cotto, trattato termicamente
9	Idrogenazione	Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridi saturi (indurimento degli oli e dei grassi)	Idrogenato, parzialmente idrogenato
10	Idrolisi	Riduzione in componenti chimici semplici mediante adeguato trattamento con acqua e eventualmente con enzimi o acidi/alcali	Idrolizzato
11	Pressatura	Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali	Pressato, expeller ([2]), (per i materiali contenenti oli) Polpa, residuo (per frutta, ecc.) Fettucce di barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero)

([1]) Il termine "decorticatura" può essere sostituito a seconda dei casi da "sbramatura" o da "sbucciatura". Il termine d'uso corrente dovrebbe essere "sbramato" o "sbucciato".

([2]) Ove, opportuno, il termine "expeller" può essere sostituito da "panello".

12	Pellettatura	Compressione mediante passaggio in filiera	Formellati, pellettato, in pellet.
13	Pregelatinizzazione	Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda	Pregelatinizzato, gonfiato
14	Raffinazione	Eliminazione totale o parziale di impurità in zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante trattamento chimico/fisico	Raffinato, parzialmente raffinato
15	Molitura umida	Separazione meccanica dei componenti dell'endosperma/seme mediante macerazione in acqua con o senza aggiunta di anidride solforosa per l'estrazione dell'amido	Germe, glutine, amido
16	Macinazione	Trasformazione meccanica dei semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni	Macinato
17	Dezuccheraggio	Estrazione totale o parziale dei mono - o disaccaridi dalla melassa e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici	Dezuccherato, parzialmente dezuccherato
18	Schiacciatura	Procedimento meccanico di compressione/laminazione di semi o altre materie prime per mangimi al fine di modificarne la struttura iniziale	Schiacciato, laminato
19	Spezzatura	Frantumazione meccanica di semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni	Spezzato, frantumato

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI 'A' E 'B' DEL PRESENTE ALLEGATO

a) I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso tal quale delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.

b) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, della legge n. 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e allegato III° parte 'A' punto 012), e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore negli elenchi del presente allegato, parte 'A' e parte 'B', deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14% del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dell'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

c) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 della legge 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte 'A' e parte 'B', deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico della materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI

a) Se i prodotti indicati nella colonna 2 dell'elenco di materie prime per mangimi della parte 'A' o nella colonna 1 della parte 'B' del presente Allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi devono essere fornite le seguenti informazioni :

1) agenti denaturanti : natura e quantitativo dei prodotti utilizzati;

2) agenti leganti : natura dei prodotti utilizzati.

b) Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3% del peso totale.

Capo II

ELENCO NON ESCLUSIVO DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME PER MANGIMI

a) . CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01	Avena	Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena	
1.02	Fiocchi di avena	Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena.	Amido
1.03	Cruschello di avena	Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in semola e farina. E' prevalentemente costituito da crusca di avena e da parte dell'endosperma.	Fibra grezza
1.04	Crusca d'avena	Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente puliti, in semola. E' principalmente costituito da tegumenti esterni e crusche di avena	Fibra grezza
1.04.1	Farina di avena da foraggio	Sottoprodotto ricco di amido ottenuto dalla trasformazione dell'avena, Avena sativa L., e di altre specie coltivate di avena, pulita e decorticata, in semola o farina abburattata d'avena.	Fibra grezza Amido
1.05	Orzo	Grani di Hordeum vulgare L.	
1.06	Farinetta di orzo	Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina	Fibra grezza
1.07	Proteina di orzo	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di orzo. E' costituito principalmente da proteina ottenuta dalla separazione dell'amido.	Proteina grezza Amido
1.07.1	Crusca di orzo	Sottoprodotto ottenuto dalla macinazione in farina dell'orzo o dalla preparazione di orzo decorticato, Hordeum vulgare L., preventivamente pulito. E' costituito essenzialmente di frammenti del tegumento esterno, da tracce di glume o da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa.	Fibra grezza Ceneri
1.07.2	Fiocchi d'orzo	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento dell'orzo Hordeum vulgare L., decorticato trattato con il vapore	Amido

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
1.08	Rotture di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryza sativa L. E' essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani spezzati	Amido
1.09	Pula vergine di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. E' costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi.	Fibra grezza
1.10	Farinaccio di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. E' essenzialmente costituito da particelle di endosperma, dallo strato aleuronico e dai germi	Fibra grezza
1.11	Crusca di riso con carbonato di calcio	Sottoprodotto ottenuto dalla pulitura del riso greggio. E' essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione	Fibra grezza Carbonato di calcio
1.11.1	Puletta di riso	Sottoprodotto del riso in forma di farina grossolana. E' costituito da pula e da una piccola quantità di lolla (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl : 6% sulla sostanza secca).	Fibra grezza Ceneri grezze
1.12	Farina di foraggio a base di riso parboiled	Sottoprodotto della pulitura di riso greggio parboiled. E' essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione	Fibra grezza Carbonato di calcio
1.13	Riso da foraggio macinato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessosi, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso semigreggio o da grani di riso di normale costituzione, semigreggio, macchiato o giallo	Amido
1.14	Panello di germe di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
1.15	Farina di estrazione di germi di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei germi di riso, contenenti ancora parti della mandorla farinosa e del tegumento.	Proteina grezza
1.16	Amido di riso	Amido di riso tecnicamente puro.	Amido
1.16.1	Riso semigreggio	Riso greggio da cui è stata eliminata solo la lolla.	Amido Fibra grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
1.16.2	Riso lavorato	Riso semigreggio da cui è stato asportato tutto o parte del pericarpo e del germe.	Amido
1.16.3	Riso soffiato	Prodotto ottenuto da riso lavorato o da rotture di riso mediante un trattamento ad atmosfera umida, calda e sotto pressione.	Amido
1.16.4	Riso estruso	Prodotto ottenuto da farina di riso con un processo che ne consente l'agglomerazione.	Amido
1.16.5	Farina di riso	Sottoprodotto del riso derivante dalla macinazione del riso lavorato.	Amido
1.16.6	Germe di riso	Sottoprodotto del riso costituito dall'embrione.	Sostanze grasse grezze Fibra grezza
1.16.7	Fiocchi di riso	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento di chicchi interi o di rotture di riso, Oryza sativa L., trattati con il vapore.	Amido
1.16.8	Amido di riso pregelatinizzato	Amido di riso praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido
1.16.9	Glutine di riso	Sottoprodotto disseccato della amideria di riso costituito essenzialmente da glutine	Proteina grezza
1.17	Miglio	Grani di Panicum miliaceum L.	
1.18	Segale	Semi della Secale cereale L.	
1.19	Farinetta di segale ([1])	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Amido
1.20	Cruschello di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura della crusca di segale.	Fibra grezza
1.21	Crusca di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa.	Fibra grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
1.22	Sorgo	Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.	
1.22.1	Farina glutinata di sorgo	Sottoprodotto essiccato della amideria di sorgo, Sorgum bicolor L., Moench. E' costituito da crusche e da una piccola quantità di glutine. I residui essiccati delle acque di macerazione e i germi possono risultare aggiunti.	Proteina grezza
1.23	Frumento	Semi del Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. e altre specie coltivate di frumento.	
1.24	Farinetta di frumento ([1])	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. E' costituito principalmente da parte della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.	Amido
1.25	Cruschello di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. E' costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento.	Fibra grezza
1.26	Crusca di frumento ([2])	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. E' costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa.	Fibra grezza
1.27	Germe di frumento	Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.28	Glutine di frumento	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di frumento. E' costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.	Proteina grezza
1.29	Farina glutinata di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. E' costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e da glutine, a cui possono essere aggiunte modeste quantità di rotture di frumento provenienti dalla vagliatura dei chicchi o modeste quantità di residui dell'idrolisi dell'amido.	Proteina grezza Amido
1.30	Amido di frumento	Amido di frumento tecnicamente puro.	Amido

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
1.31	Amido di frumento pregelatinizzato	Prodotto composto di amido di frumento, in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico.	Amido
1.31.1	Panello di germe di frumento	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di frumento delle specie Triticum aestivum L., Triticum durum Desf, e da altre specie coltivate di frumento nudo e dal farro decorticato delle specie Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
1.31.2	Tritello di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. E' costituito essenzialmente da piccoli frammenti del tegumento esterno, da parti del germe e dello strato aleuronico e della mandorla farinosa.	Amido Fibra grezza
1.31.3	Farinaccio di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. E' costituito essenzialmente da parti della mandorla farinosa e da piccoli frammenti del tegumento esterno in misura maggiore che nella farinetta.	Amido Fibra grezza
1.32	Spelta	Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.	
1.33	Triticale	Grani dell'ibrido Triticum X Secale.	
1.34	Granturco	Semi di Zea mays L.	
1.35	Farinetta di granturco (1)	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di granturco, della mandorla farinosa.	Fibra grezza
1.36	Crusca di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola dj granturco. E' essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa.	Fibra grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
1.37	Panello di germe di granturco	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.38	Farina di estrazione di germe di granturco	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o a umido, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.	Proteina grezza
1.39	Farina glutinata di granturco ([3])	Sottoprodotto dell'amideria di granturco ottenuto per via umida. E' costituito da crusca e glutine, a cui sono aggiunti i residui della vagliatura del granturco, in proporzione non superiore al 15% in peso, e/o i residui provenienti dall'acqua di macerazione del granturco, utilizzata per la produzione di alcole o di altri derivati dell'amido. Il prodotto può inoltre contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, parimenti ottenuti per via umida.	Proteina grezza Amido Sostanze grasse grezze, se superiori al 4,5%
1.40	Glutine di granturco	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. E' costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.	Proteina grezza
1.41	Amido di granturco	Amido di granturco tecnicamente puro.	Amido
1.42	Amido di granturco pregelatinizzato ([4])	Prodotto costituito da amido di granturco in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico.	Amido
1.42.1	Fiocchi di granturco	Prodotto ottenuto per schiacciamento dei semi di granturco trattati al vapore.	Amido
1.42.2	Germe di granturco (lavorazione a umido)	Prodotto ottenuto dalla lavorazione a umido del granturco (amiderie di granturco)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze
1.43	Radichette di malto	Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette essiccate di cereali germogliati.	Proteina grezza
1.44	Borlande (trebbie) essiccate di birreria	Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a maltaggio o di altri prodotti amilacei.	Proteina grezza
1.45	Borlande (trebbie) essiccate di distilleria ([5])	Sottoprodotto della distillazione dell'alcole ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati.	Proteina grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
1.46	Borlande scure di distilleria (6)	Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione.	Proteina grezza

(1) I prodotti con un tenore di amido superiore al 40% possono essere definiti "ricchi di amido";
(2) Se questo prodotto è stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine "fina" oppure la denominazione può essere sostituita da una corrispondente;
(3) Tale denominazione può essere sostituita da "gluten feed di granturco";
(4) Tale denominazione può essere sostituita da "amido di granturco estruso";
(5) Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale;
(6) Tale denominazione può essere sostituita da "borlande (trebbie) e solubili essiccati di distilleria". La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

b) SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
2.01	Panello di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide parzialmente decorticati Arachis hypogaea L. e altre specie di Arachis (tenore massimo di fibra grezza: 16% sulla sostanza secca).	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.02	Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei semi di arachide parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza: 16% sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.03	Panello di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide decorticati.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.04	Farina di estrazione di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
2.05	Semi di colza (1)	Semi di colza della specie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. Var. Glauca (roxb.) O. E. Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napus ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (purezza botanica minima: 94%).	

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
2.06	Panello di colza ([1])	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colza (purezza botanica minima: 94%).	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.07	Farina di estrazione di colza ([1])	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza (purezza botanica minima: 94%).	Proteina grezza
2.08	Corteccia di colza	Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza.	Fibra grezza
2.09	Farina di estrazione di cartamo, parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cartamo Carthamus tinctorius L. parzialmente decorticati.	Proteina grezza Fibra grezza
2.10	Panello di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione delle mandorle essiccate (endosperma) e dell'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.11	Farina di estrazione di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco.	Proteina grezza
2.12	Panello di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.13	Farina di estrazione di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.	Proteina grezza Fibra grezza
2.14	(Semi di) soia, tostata	Semi di soia Glycine max (L.) Merr. che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g.min).	
2.15	Farina di estrazione (di semi) di soia, tostata	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0.4 mg N/g.min).	Proteina grezza Fibra grezza se superiore all'8%
2.16	Farina di estrazione (di semi) di soia, decorticata e tostata	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico. (Tenore massimo di fibra grezza sulla sostanza secca: 8%. Attività ureasica max. 0.5 mg N/g.min).	Proteina grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
2.16.1	Panello di soia	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia, Glycine max (L) Merr.	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.17	Concentrato proteico (di semi) di soia	Sottoprodotto ottenuto per estrazione dai semi di soia decorticati privati del grasso.	Proteina grezza
2.18	Olio vegetale (*)	Olio ottenuto da vegetali.	Umidità, se superiore all'1%
2.19	Corteccia (di semi) di soia	Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia.	Fibra grezza
2.20	Semi di cotone	Semi di cotone Gossypium ssp. privati delle fibre.	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.21	Farina di estrazione di semi di cotone parzialmente decorticati	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza del 22,5% sulla sostanza secca).	Proteina grezza Fibra grezza
2.22	Panello di cotone	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone privati delle fibre.	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.23	Panello di neuk	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di neuk Guizotia abyssinica Lg Cass (ceneri insolubili in HCl: max 3,4%)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.23.1	Panello di babassu	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci di palma babassu del Brasile, Orbignya oleifera Burr. e di altre specie di Orbignya, private, per quanto è possibile, del loro involucro legnoso	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.24	Semi di girasole	Semi di girasole Helianthus annuus L.	
2.25	Farina di estrazione di girasole	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole.	Proteina grezza
2.26	Farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza sulla sostanza secca: 27,5%).	Proteina grezza Fibra grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
2.27	Semi di lino	Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93%).	
2.28	Panello di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93%).	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Fibra grezza
2.29	Farina di estrazione di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93%).	Proteina grezza
2.30	Sansa di oliva	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo Olea europaea L., privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli.	Proteina grezza Fibra grezza
2.31	Panello di sesamo	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo Sesamum indicum L. (ceneri insolubili in HCl: max 5%).	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze
2.31.1	Farina di estrazione di sesamo	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di sesamo. Sesamum indicum L.	Proteina grezza Fibra grezza
2.32	Farina di estrazione di semi di cacao parzialmente decorticati	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di cacao Theobroma cacao L.	Proteina grezza Fibra grezza
2.33	Gusci di cacao	Tegumenti dei semi essiccati e tostati di cacao Theobroma cacao L.	Fibra grezza
2.33.1	Pellicole di caffè	Sottoprodotto ottenuto dalla decorticazione del caffè.	Fibra grezza

(1) Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinalato", la cui definizione è quella riportata nella legislazione comunitaria.
(2) La denominazione deve essere completata dall'indicazione della specie vegetale.

c) SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
3.01	Ceci	Semi di Cicer arietinum L.	
3.02	Farina di estrazione di guar	Sottoprodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.	Proteina grezza
3.03	Vecciolo o zirlo	Semi di Ervum ervilia L.	
3.04	Cicerchia ([1])	Semi di Lathyrus sativus L., sottoposti a un adeguato trattamento termico.	
3.05	Lenticchie	Semi della Lens culinaris a.o. Medik.	
3.06	Lupini dolci	Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amare.	
3.07	Fagioli tostati	Semi di Phaseolus o Vigna ssp. sottoposti a un adeguato trattamento termico per distruggere le lectine tossiche.	
3.08	Piselli	Semi di Pisum ssp.	
3.09	Cruschello di piselli	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. E' costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, in minor misura, dalla pellicola dei semi	Proteina grezza Fibra grezza
3.10	Crusca di piselli	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. E' costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.	Fibra grezza
3.11	Fave e favette	Semi della specie Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.	
3.12	Veccia articolata	Semi della Vicia monanthos Desf.	
3.13	Veccia	Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà.	

(1) Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento termico utilizzato.

d) TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01	Polpa di barbabietola (da zucchero)	Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca).	Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5% della sostanza secca Zuccheri totali espressi in saccarosio, se superiori al 10.5%
4.02	Melasso di barbabietola (da zucchero)	Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero di barbabietola.	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità, se superiore al 28%
4.03	Polpa di barbabietola (da zucchero) melassata	Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da polpe essiccate di barbabietola da zucchero, alle quali sono stati aggiunti melassi (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca).	Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5% della sostanza secca
4.04	Borlanda di barbabietola (da zucchero)	Sottoprodotto della fermentazione del melasso di barbabietola per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche.	Proteina grezza Umidità, se superiore al 35%
4.05	Zucchero (di barbabietola) ([1])	Zucchero estratto dalla barbietola da zucchero.	Saccarosio
4.06	Patata dolce	Tuberi di Ipomoea batatas (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione.	Amido
4.07	Manioca ([2])	Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazione (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca).	Amido Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca
4.08	Amido di manioca pregelatinizzato ([3])	Amido ottenuto da radici di manioca, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati mediante un appropriato trattamento termico.	Amido
4.09	Polpa di patate	Residuo solido della fecoleria di patate Solanum tuberosum L.	

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
4.09.1	Bucce e polpa di patate	Sottoprodotto ottenuto dalla produzione di patate lessate o surgelate.	Fibra grezza
4.10	Fecola di patate	Fecola di patate tecnicamente pura.	Amido
4.11	Proteina di patate	Sottoprodotto della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.	Proteina grezza
4.12	Fiocchi di patate	Prodotto ottenuto per essiccamento rotativo delle patate lavate, pelate o non pelate e cotte a vapore.	Amido Fibra grezza
4.13	Succo concentrato di patate	Residuo della fecoleria di patate, da cui è stata estratta una parte delle proteine e dell'acqua.	Proteina grezza Ceneri grezze
4.14	Fecola di patate gonfiata	Prodotto costituito da fecola di patate, in gran parte pregelatinizzata.	Amido

(1) Tale denominazione può essere sostituita da "saccarosio";
(2) Tale denominazione può essere sostituita da "tapioca";
(3) Tale denominazione può essere sostituita da "amido di tapioca".

c) ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01	Carrube	Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo Ceratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi.	Fibra grezza
5.02	Pastazzo di agrumi	Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante la produzione del succo di agrumi.	Fibra grezza
5.03	Residuo di frutta (1)	Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhi di frutta a granelli o a nocciolo.	Fibra grezza
5.03.1	Polpa e residuo di frutta	Sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di confetture e frutta sciroppata.	Fibra grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
5.04	Polpa di pomodoro	Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum Lycopersicum Karst, durante la fabbricazione del succo di pomodoro.	Fibra grezza
5.04.1	Polpa, buccia e semi di pomodoro	Sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del pomodoro.	Fibra grezza
5.05	Panelli di vinaccioli	Sottoprodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.	Fibra grezza, se superiore al 45%.
5.06	Polpe di uva	Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcole e private per quanto possibile dei raspi e dei semi.	Fibra grezza, se superiore al 25%.
5.07	Semi di uva	Semi estratti dalle vinacce, non disoleati.	Sostanze grasse grezze Fibra grezza, se superiore al 45%
5.07.1	Vinaccia disalcolata	Sottoprodotto della lavorazione dell'uva Vitis vinifera L. ottenuto dopo la disalcolazione della vinaccia.	Fibra grezza

(1) Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di frutta.

f) FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01	Farina di erba medica (1)	Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica giovane Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn. Esso può contenere tuttavia fino al 20% di trifoglio giovane o di altre piante da foraggio, sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca
6.02	Residuo di erba medica	Sottoprodotto ottenuto durante la produzione del succo di erba medica mediante estrazione meccanica.	Proteina grezza

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
6.03	Concentrato proteico di erba medica	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale di frazioni del succo di erba medica, che è stato centrifugato e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.	Carotene Proteina grezza
6.04	Farina di trifoglio (1)	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione del trifoglio giovane Trifolium ssp. Esso può tuttavia contenere fino al 20% di erba medica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente al trifoglio.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca
6.05	Farina di erba (1) (2)	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione di giovani piante da foraggio.	Proteina grezza Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca
6.06	Paglia di cereali (3)	Paglia di cereali.	
6.07	Paglia di cereali trattata (4)	Prodotto ottenuto mediante un trattamento adeguato della paglia di cereali.	Sodio, se trattato con NaOH

(1) Il termine "farina" può essere sostituito da "formellati", "pellettati" o "pellets". Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione;
(2) Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di pianta e foraggio;
(3) Nella denominazione deve essere indicata la specie di cereale;
(4) Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento chimico effettuato.

g) ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
7.01	Melasso di canna (da zucchero)	Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharum officinarum L.	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità, se superiore al 30%

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
7.02	Borlanda di canna (da zucchero)	Sottoprodotto ottenuto per fermentazione dal melasso di canna da zucchero per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche.	Proteina grezza Umidità, se superiore al 35%
7.03	Zucchero (di canna) ([1])	Zucchero estratto dalla canna da zucchero	Saccarosio
7.04	Farina di alghe marine	Prodotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine, in particolare delle alghe brune. Esso può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio.	Ceneri grezze

([1]) Tale denominazione può essere sostituita da "saccarosio"

h) PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
8.01	Latte scremato in polvere	Prodotto ottenuto per essiccamento del latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso.	Proteina grezza Umidità, se superiore al 5%
8.02	Latticello in polvere	Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dopo la zangolatura	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Lattosio Umidità, se superiore al 6%
8.02.1	Latticello	Prodotto liquido ottenuto dalla zangolatura dei grassi del latte o delle creme di latte.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Lattosio
8.03	Siero di latte in polvere	Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla fabbricazione di formaggi, "quark" e caseina o da procedimenti analoghi.	Proteina grezza Lattosio Umidità, se superiore all'8% Ceneri grezze

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
8.03.1	Siero di latte e scotta	Prodotto liquido ottenuto dalla fabbricazione di formaggi "QUARK", formaggi a base di siero di latte, caseina o da procedimenti analoghi.	Proteina grezza Lattosio Ceneri grezze
8.03.2	Siero di latte concentrato	Prodotto ottenuto per concentrazione del siero di latte e della scotta.	Proteina grezza Lattosio Ceneri grezze
8.04	Siero di latte in polvere parzialmente delattosato	Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata estratta una parte di lattosio.	Proteina grezza Lattosio Umidità, se superiore all'8% Ceneri grezze
8.05	Proteina di siero di latte in polvere ([1])	Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico.	Proteina grezza Umidità, se superiore all'8%
8.06	Caseina in polvere	Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.	Proteina grezza Umidità, se superiore al 10%
8.07	Lattosio in polvere	Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed essiccamento.'	Lattosio Umidità, se superiore al 5%

([1]) Tale denominazione può essere sostituita da "albumina di latte in polvere".

i) PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
9.01	Farina di carne	Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parte di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo e piume, nonchè dal contenuto dell'apparato digerente (tenore minimo di proteina grezza: 50% sulla sostanze secca) (tenore massimo di fosforo totale: 8%)	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Umidità, se superiore all'8%

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
9.02	Farina di carne ed ossa ([1])	Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da pelo, setole, piume, corna e zoccoli, nonché dal contenuto dell'apparato digerente.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Umidità, se superiore all'8%
9.03	Farina di ossa	Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione fine di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo da cui il grasso è in gran parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo, piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente.	Proteina grezza Ceneri grezze Umidità, se superiore all'8%
9.04	Ciccioli	Prodotti residui della fabbricazione di sego, strutto o di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Umidità, se superiore all'8%
90.5	Farina di pollame ([1])	Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione dei sottoprodotti del pollame; deve risultare praticamente esente da piume.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,3% Umidità, se superiore all'8%
9.06	Farina di piume idrolizzate	Prodotto ottenuto dall'idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume del pollame.	Proteina grezza Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,4% Umidità, se superiore all'8%
9.07	Farina di sangue	Prodotto ottenuto dall'essiccamento del sangue di animali da macello a sangue caldo. Tale prodotto deve risultare praticamente esente da sostanze estranee.	Proteina grezza Umidità, se superiore all'8%
9.08	Grassi animali ([2])	Prodotto costituito da grassi di animali terrestri a sangue caldo.	Umidità, se superiore all'1%.

([1]) I prodotti contenenti oltre il 15% di grassi sulla sostanza secca devono essere definiti "ricchi di sostanze grasse"
([2]) Tale denominazione può essere completata da un'indicazione più precisa del tipo di grasso animale in funzione dell'origine o del metodo di ottenimento (sego, strutto, grasso di ossa ecc.)

l) PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
10.01	Farina di pesce ([1])	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai quali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possono essere state aggiunte le parti solubili del pesce.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze, se superiori al 20% Umidità, se superiore all'8%
10.02	solubili di pesce concentrato	Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccamento.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Umidità, se superiore al 5%
10.03	Olio di pesce	Olio ottenuto da pesce o parti di pesce.	Umidità, se superiore all'1%
10.04	Olio di pesce raffinato, idrogenato	Olio ottenuto da pesce o parti di pesce, raffinato e sottoposto ad idrogenazione.	Indice di iodio Umidità, se superiore all'1%

([1]) I prodotti contenenti oltre il 75% di proteina grezza sulla sostanza secca possono esser definiti "ad alto tenore proteico"

m) MINERALI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
11.01	Carbonato di calcio ([1])	Prodotto ottenuto mediante macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio, quali rocce calcaree, gusci di ostriche e di mitili, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida.	Calcio Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 5%

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
11.02	Carbonato di calcio e di magnesio	Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio	Calcio Magnesio
11.03	Alghe marine calcaree (maërl)	Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli	Calcio Ceneri insolubili HCl, se superiore al 5%
11.04	Ossido di magnesio	Ossido di magnesio tecnicamente puro (MgO)	Magnesio
11.05	Magnesio solfato	Magnesio solfato ($MgSO_4 7H_2O$) tecnicamente puro.	Magnesio Zolfo
11.06	Fosfato bicalcico ([1])	Idrogenortofosfato di calcio precipitato proveniente da ossa o da fonti inorganiche ($CaHPO_4 \cdot xH_2O$)	Calcio Fosforo totale
11.07	Fosfato monocalcico-bicalcico	Prodotto ottenuto chimicamente e composto da parti uguali di fosfato bicalcico e fosfato monocalcico [$CaHPO_4$ - $Ca(H_2PO_4)_2$ x H_2O]	Fosforo totale Calcio
11.08	Fosfato naturale defluorato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali purificati e debitamente defluorati	Fosforo totale Calcio
11.09	Farina di ossa degelatinizzate	Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.	Fosforo totale Calcio
11.10	Fosfato monocalcico	Bis (diidrogeno fosfato) di calcio tecnicamente puro [$Ca(H_2PO_4)_2 xH_20$]	Fosforo totale Calcio
11.11	Fosfato di calcio e di magnesio	Fosfato di calcio e di magnesio tecnicamente puro.	Calcio Magnesio Fosforo totale
11.12	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico tecnicamente puro ($NH_4H_2PO_4$).	Azoto totale Fosforo totale
11.13	Cloruro di sodio ([1])	Cloruro di sodio tecnicamente puro o prodotto ottenuto dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di sodio, quali salgemma e sale marino.	Sodio
11.14	Propionato di magnesio	Propionato di magnesio tecnicamente puro	Magnesio

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
11.15	Fosfato di magnesio	Prodotto costituito da dimagnesio fosfato ($MgHPO_4 x H_2O$)	Fosforo totale Magnesio
11.16	Sodio calcio magnesio fosfato	Prodotto costituito da sodio calcio magnesio fosfato.	Fosforo totale Magnesio Calcio Sodio
11.17	Mono sodio fosfato	Mono sodio fosfato ($NaH_2PO \cdot H_2O$) tecnicamente puro	Fosforo totale Sodio
11.18	Bicarbonato di sodio	Bicarbonato di sodio ($NaHCO_3$) tecnicamente puro.	Sodio

(¹) L'indicazione della provenienza può sostituire la denominazione o può esservi aggiunta
(²) Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione

n) VARI

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
12.01	Prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare (¹)	Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pane, prodotti della panetteria fine, biscotti e pasta alimentare	Amido Zuccheri totali espressi in saccarosio
12.02	Prodotti e sottoprodotti di confetteria (¹)	Prodotto o sottoprodotto ottenuto a seguito della fabbricazione di dolciumi e cioccolato.	Zuccheri totali espressi in saccarosio.
12.03	Prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria (¹)	Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pasticceria, torte o gelati	Amido Zuccheri totali espressi in saccarosio Sostanze grasse grezze

Numero	Denominazione	Descrizione	Dichiarazioni obbligatorie
(1)	(2)	(3)	(4)
12.04	Acidi grassi	Sottoprodotto ottenuto per disacidificazione con alcali o per distillazione di oli e grassi di specie animali o vegetali, non specificate.	Sostanze grasse grezze Umidità, se superiore all'1%
12.05	Sali di acidi grassi (²)	Prodotto ottenuto per saponificazione degli acidi grassi con idrossido di calcio, di sodio o di potassio	Sostanze grasse grezze Ca(o Na o K, a seconda del caso)
12.05.1	Prodotti e sottoprodotti di preparati alimentari	Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di prodotti alimentari con ingredienti vegetali e/o lattiero-caseari	Amido Sostanze grasse grezze
12.05.2	Prodotti ortofrutticoli	Prodotti ritirati dal mercato e utilizzati in base alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 30 del Regolamento CEE n. 2200/96 del Consiglio, del 28/10/96	Fibra grezza
12.05.3	Destrosio (glucosio)	Prodotto della saccarificazione dell'amido o della fecola, costituito da glucosio purificato e cristallizzato (con o senza acqua di cristallizzazione)	Glucosio
12.05.4	Melasso di destrosio	Sottoprodotto ottenuto dal processo di cristallizzazione del destrosio	Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)
12.05.5	Malto destrina	Sottoprodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di amidi e/o fecole	Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)
12.05.6	Sciroppo di glucosio disidratato o atomizzato	Prodotto ottenuto dalla disidratazione dello sciroppo di glucosio	Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)
12.05.7	Sciroppo di glucosio	Soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuti da amidi e/o fecole	Destrosio

(¹) La denominazione deve essere modificata o completata in modo da precisare il procedimento agroalimentare da cui proviene la materia prima per mangimi.
(²) Tale denominazione può essere completata dall'indicazione del sale.

PARTE B

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DENOMINAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DI TALUNI TENORI ANALITICI DI MATERIE PRIME PER MANGIMI NON ELENCATE NELLA PARTE A

1. Per le materie prime per mangimi non elencate nella parte A, appartenenti alle categorie previste nella colonna 1. del seguente elenco, è richiesta l'indicazione obbligatoria dei tenori analitici riportati nella colonna 2
2. Tali materie prime per mangimi devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte "A" capo I punto I 1. del presente allegato.

	Categorie di materie prime	Dichiarazioni obbligatorie
	(1)	(2)
1.	Cereali	
2.	Prodotti e sottoprodotti di cereali	Amido, se superiore al 20% Proteina grezza, se superiore al 10% Sostanze grasse grezze, se superiori al 5% Fibra grezza
3.	Semi oleosi, frutti oleosi	
4.	Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi, frutti oleosi	Proteina grezza, se superiore al 10% Sostanze grasse grezze, se superiori al 5% Fibra grezza
5.	Semi di leguminose	
6.	Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose	Proteina grezza, se superiore al 10% Fibra grezza
7.	Tuberi, radici	
8.	Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5%

9.	Altri prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero	Fibra grezza, se superiore al 15% Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3.5%
	Categorie di materie prime	Dichiarazioni obbligatorie
	(1)	(2)
10.	Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza Fibra grezza Sostanze grasse grezze, se superiori al 10%
11.	Foraggi e foraggi grossolani	Proteina grezza, se superiore al 10% Fibra grezza
12.	Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se superiore al 10% Fibra grezza
13.	Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero	Fibra grezza, se superiore al 15% Zuccheri totali espressi in saccarosio
14.	Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari	Proteina grezza Umidità, se superiore al 5% Lattosio, se superiore al 10%
15	Prodotti di animali terrestri	Proteina grezza, se superiore al 10% Sostanza grasse grezze, se superiori al 5% Umidità, se superiore all'8%
16.	Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se superiore al 10% Sostanze grasse grezze, se superiori al 5% Umidità, se superiore all'8%
17.	Minerali	Sostanze minerali pertinenti
18.	Vari	Proteina grezza, se superiore al 10% Fibra grezza Sostanze grasse grezze, se superiori al 10% Amido, se superiore al 30% Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se superiori al 10%

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

A. MATERIE PRIME PER MANGIMI

1) L'espressione "materia prima per mangimi" o "mangime semplice";

2) la denominazione di tale materia prima;

3) per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella parte 'A' capo II dell'Allegato II°, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso;

4) per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte 'B', colonna 2, dell'Allegato II°, previste per le categorie di appartenenza;

5) ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo I dell'allegato II° ;

6) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;

7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui precedenti punti da 1) a 6);

8) sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalità previste ;

9) per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8) possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita;

10) le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:

a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;

b) fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.

11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale;

12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6), e all'allegato II, parte 'A' "capo I", non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50%.

13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell'art.3 del presente decreto devono essere etichettate come "materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti ".

14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione : "Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti".

Questa disposizione non si applica a :

a) latte e prodotti lattiero-caseari;

b) gelatina;

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:

01.ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello è sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

02.prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80° e da un trattamento termico a 140° C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

03.provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della Legge 281 del 1963, nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni.

B. MANGIMI COMPOSTI

1. La denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento".
2. La specie o la categoria animale alla quale il mangime è destinato.
3. Le modalità di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata.
4. Gli alimenti composti che contengono proteine derivante da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: "Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti". Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:

   a) latte e prodotti lattiero-caseari;
   b) gelatina;

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:

01)ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello è sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/94 n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

02)prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80° e da un trattamento termico a 140° C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

03)provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

5. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.
6. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 18, della legge n. 281 del 1963.
7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II parte A), capo II per i prodotti non contemplati nella parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) medesimo allegato II. L'indicazione del nome specifico delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali le materie prime per mangimi appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.

CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI

CATEGORIA	DEFINIZIONE
7.1. Cereali in grani	I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la pula
7.2. Prodotti e sottoprodotti dei cereali in grani	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli compresi nella categoria 6.15. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca
7.3. Semi oleosi	I semi e i frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la buccia
7.4. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 6.15. Tali prodotti e sotttoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca
7.5. Prodotto e sottoprodotti di semi di leguminose	Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 6.3 e 6.4. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7.6. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici	I prodotti e i sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 6.7. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca

7.7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero	I prodotti e i sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca
7.8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta.	I prodotti e i sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca
7.9. Foraggi essiccati	Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti non devono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.
7.10. Prodotti cellulosici	Gli ingredienti dei mangimi contenenti più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 6.4, 6.8 e 6.9
7.11. Prodotti lattiero-caseari	I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 6.15
7.12. Prodotti di pesce	Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla loro lavorazione diversi dall'olio di pesce separato e relativi derivati compresi nella categoria 7.14. Sono esclusi i prodotti contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 7.13.
7.13. Minerali	Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti più del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico
7.14. Oli e grassi	Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati
7.15. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari	Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari.

8. Per i mangimi composti per cani e gatti è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore. L'indicazione delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore.

CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI

CATEGORIA	DEFINIZIONE
8.1. Carni e derivati	Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo
8.2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
8.3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
8.4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
8.5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
8.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché sottoprodotti della loro lavorazione
8.7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
8.8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
8.9. Sottoprodotti di origine vegetale	Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

8.10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)
8.11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
8.12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero
8.13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
8.14 Noci	Tutte le polpe di frutti in guscio
8.15 Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente conservati
8.16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
8.17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
8.18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
8.19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste

9. Per i mangimi composti è altresì richiesta l'indicazione obbligatoria di componenti analitici e relativi tenori così come specificato nel seguente prospetto:

Mangimi	Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni obbligatorie)	Categoria di animali o specie animale
(1)	(2)	(3)
Mangimi completi	- Proteina greggia - Grassi greggi - Fibra grezza - Ceneri gregge	Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi da cani e dai gatti
	- Lisina	Suini
	- Metionina	Pollame
	- Fosforo (*)	Pesci, salvo i pesci ornamentali (*)
Mangimi complementari – minerali	- Calcio - Fosforo - Sodio	Tutti gli animali
	- Magnesio	Ruminanti

Mangimi	Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni obbligatorie)	Categoria di animali o specie animale
(1)	(2)	(3)
Mangimi complementari – mangimi melassati	- Proteina greggia - Fibra grezza - Zuccheri totali (saccarosio) - Ceneri gregge	Tutti gli animali
	- Magnesio ≥0,5%	Ruminanti
Mangimi complementari – altri	- Proteina greggia - Grassi greggi - Fibra grezza - Ceneri gregge	Tutti gli animali salvo gli animali familiari diversi dai cani e dati gatti
	- Calcio ≥ 5% - Fosforo ≥ 2%	Animali diversi dagli animali familiari
	- Magnesio ≥ 0,5%	Ruminanti
	- Lisina	Suini
	- Metionina	Pollame

(*) Applicabile a partire dal 1° luglio 1999.
(**) Il termine cellulosa greggia può essere utilizzato in sostituzione di quello di fibra grezza per i mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10.Il tenore di umidità dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:
 a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;
 b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
 c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
 d) il 14% negli altri mangimi composti.

11.La data di conservazione minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
 a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
 b) "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.

Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicare una sola data: quella di scadenza più vicina.

12.La data di produzione o il numero di riferimento della partita. La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione:

13."Prodotto (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata".

14.La quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi. L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.

15.Per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo. Detta indicazione sarà sostituita, nei casi previsti dalla direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, dai numeri di riconoscimento o di registrazione.

16.Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.

17.Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime.

18.Per le miscele di semi interi non è richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque può essere fornita in conformità con quanto specificato nell'allegato IV.

19.L'impiego di una delle due forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.

20.La data di conservazione minima, la quantità netta ed il numero di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.

C. PER LE MATERIE PRIME PER MANGIMI O PER I MANGIMI COMPOSTI CONTENENTI PREMISCELE, PREMISCELE MEDICATE O ADDITIVI:

1. Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti;

2. Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le denominazioni di cui al punto 1. della parte B) del presente allegato, debbono essere accompagnate dal termine "medicato", sono richieste inoltre indicazioni previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 90 e dal decreto ministeriale 16 novembre 1993 ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni Kg, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso che per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve essere riportata con l'espressione "da consumarsi entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno.

3. Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni.

ALLEGATO IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 3 del presente decreto ed all'allegato III, possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato:

   a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;

   b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

   c) Per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione delle materie prime per mangimi conformemente a quanto previsto al punto 8 della parte B dell'allegato III;

   d) Il numero di riferimento della partita;

   e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima;

   f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;

   g) Il Paese di produzione o di preparazione;

   h) Il prezzo del prodotto;

   i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

   l) L'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;

   m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;

n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:

Mangimi per animali	Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni facoltative)	Categoria di animali o specie animale
(1)	(2)	(3)
Mangimi completi	- Proteina greggia - Grassi greggi - Fibra grezza - Ceneri gregge	Animali familiari diversi dai cani e dai gatti
	- Lisina	Animali diversi dai suini
	- Metionina	Animali diversi dal pollame
	- Cistina - Treonina - Triptofano	Tutti gli animali
	- Valore energetico	Pollame (dichiarazione con metodo CEE)
	- Amido - Zuccheri totali (saccarosio) - Zuccheri totali + amido - Calcio - Sodio - Fosforo (*) - Magnesio - Potassio	Tutti gli animali
	- Fosforo (**)	Tutti gli animali diversi dai pesci, salvo i pesci ornamentali (**)

(*) applicabile fino al 30 giugno 1999
(**) applicabile a partire dal 1° luglio 1999

Mangimi complementari minerali	- Proteina greggia - Fibra grezza - Ceneri gregge - Grassi greggi - Lisina - Metionina - Cistina - Treonina - Triptofano	Tutti gli animali
	- Magnesio	Animali diversi dai ruminanti
	- Potassio	Tutti gli animali
Mangimi complementari melassati	- Calcio - Fosforo - Sodio - Potassio	Tutti gli animali
	- Magnesio ≥0,5%	Animali diversi dai ruminanti
	- Magnesio < 0.5%	Tutti gli animali

Mangimi complementari altri	- Proteina greggia - Grassi greggi - Fibra grezza - Ceneri gregge	Animali familiari diversi dai cani e dai gatti
	- Calcio ≥ 0,5%	Animali familiari
	- Calcio ≥ 0,5%	Tutti gli animali
	- Fosforo ≥ 2%	Animali familiari
	- Fosforo <2%	Tutti gli animali
	- Magnesio ≥ 0,5%	Animali diversi dai ruminanti
	- Magnesio <0,5% - Sodio - Potassio	Tutti gli animali
	- Valore energetico	Pollame (dichiarazione con metodo CEE)
	- Lisina	Animali diversi dai suini
	- Metionina	Animali diversi dal pollame
	- Cistina - Treonina - Triptofano - Amido - Zuccheri totali (saccarosio) - Zuccheri totali + amido	Tutti gli animali

(**) Il termine "Cellulosa grezza" può essere utilizzato in sostituzione di quello di "Fibra grezza" per i mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

o) Per i mangimi composti è consentito dichiarare il tenore di umidità quando questo è pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo è inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato V.

p) Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell'elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi.

q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'articolo 3 del presente decreto, purché nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni:

1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;
2) non devono indurre l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprietà che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;
3) non devono vantare proprietà terapeutiche ed in particolare la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;
4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.

ALLEGATO V

PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO

1. Non è consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo:

a) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;

b) il tenore del 2,2,% può essere superato, a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale, nel caso di:
 01.mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
 02.mangimi composti minerali;
 03.mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;
 04.mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%;

c) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidità del 12%.

ALLEGATO VI

DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

1. I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di:
   a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;
   b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;
   c) miscele di semi o frutti interi;
   d) blocchi o rulli da leccare;
   e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;
   f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;
   g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;
   h) mangimi pellettati.

2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualità dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.

3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.

4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 18; in tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO VII

TOLLERANZE

A) Materie prime per mangimi

1. Se da un controllo ufficiale emerge che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori :

1.1 Proteina grezza :

a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%;

c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;

d. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%;

1.2 Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio) :

a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20% , ma pari o superiori al 5%;

c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

1.3 Amido e inulina :

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%;

c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10% .

1.4 Sostanze grasse grezze :

a. 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

b. 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15% , ma pari o superiori al 5%;

c. 0,6 per i tenori dichiarati inferiori al 5% .

1.5 Fibre grezze :

a. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;

b. 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14%, ma pari o superiori al 6%;

c. 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6%.

1.6 Umidità e ceneri grezze :

a. 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10%, ma pari o superiori al 5%;

c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

a. 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% o (15), a seconda dei casi;

b. 10% del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi;

c. 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a 2, a seconda dei casi.

1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl :

a. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3%;

b. 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3%.

1.9 Carotene, vitamina A e xantofilla :

a. 30% del tenore dichiarato;

1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili :

a. 20% del tenore dichiarato;

B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

1.1. Proteina greggia

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
e. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%

1.2. Grassi greggi:

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
b. 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%

1.3. Zuccheri totali
 a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
 b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;
 c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.4. Amido e zuccheri totali più amido
 a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
 b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
 c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%
1.5. Sodio, potassio e magnesio
 a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
 b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;
 c. 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;
 d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;
 e. 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%
1.6. Fosforo totale e calcio
 a. 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
 b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%;
 c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%;
 d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%;
 e. 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%

1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:
 a. 30% del tenore dichiarato
1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati.

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:
2.1. Umidità:
 a. 3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
 b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
 c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
 d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
 e. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%
2.2. Ceneri gregge:
 a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
 b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
 c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%
2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:
 a. 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
 b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;
 c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%
2.4. Fibra greggia:
 a. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
 b. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
 c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%
2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidità e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.

C) Mangimi composti per animali familiari

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:
   1.1. Proteina greggia
      a. 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
      b. 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;
      c. 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%
   1.2. Grassi greggi
      a. 2,5 unità del tenore dichiarato
   1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi.

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:
   2.1 Umidità:
      a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
      b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%
      c. 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%
   2.2 Ceneri gregge
      a. 1,5 unità del tenore dichiarato
   2.3 Fibra greggia:
      a. 1 unità del tenore dichiarato
   2.4 Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidità risulta comunque inferiore a quello dichiarato.

D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge, comma 1, lettera a), le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte 'A'.

2. Qualora non siano stati fissati altri valori nella parte 'A' o 'B' dell'allegato II°, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.

   Si considerano impurezze botaniche :

   a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

   b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%;

3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

4. Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale impiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)». Gli articoli 1 e 2 e gli allegati *A* e *B* così dispongono:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'art. 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE».

«Art. 2 *(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive: alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle

competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 80, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

«ALLEGATO *A*

91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva.

85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato *A* della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato *A* della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princípi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato *A* della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze «Beta-agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina».

«ALLEGATO *B*

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princípi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato *A* della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato *A* della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princípi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/1973/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato *A* della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori».

— La direttiva 95/69/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 332 del 30 dicembre 1995. L'art. 19 così recita:

«Art. 19 *(Modifica della direttiva 79/373/CEE)*. — All'art. 5, paragrafo 1 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali è aggiunta la seguente lettera:

"k) il numero di riconoscimento assegnato allo stabilimento conformemente all'art. 5 della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali"».

— La direttiva 70/524/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 270 del 14 dicembre 1970.

— La direttiva 74/63/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 038 dell'11 febbraio 1974.

— La direttiva 79/373/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 086 del 6 aprile 1979.

— La direttiva 82/471/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 213 del 21 luglio 1982.

— La direttiva 96/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 125 del 23 maggio 1996.

— La direttiva 96/25/CEE è pubblicata in G.U.C.E L 125 del 23 maggio 1996.

— La direttiva 93/74/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 237 del 22 settembre 1993.

— La direttiva 77/101/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 032 del 3 febbraio 1997.

— La direttiva 98/67/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 261 del 24 settembre 1998.

— La direttiva 80/511/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 126 del 21 maggio 1980.

— La direttiva 91/357/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 193 del 17 luglio 1991.

— La direttiva 92/87/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 319 del 4 novembre 1992.

— La direttiva 98/87/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 318 del 27 novembre 1998.

— La decisione 94/381/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 172 del 7 luglio 1994.

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda la legge 15 febbraio 1963, n. 281, si veda nelle premesse del presente decreto.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 228, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali».

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, concernente: «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità».

— Per quanto concerne il D.Lgs. n. 45/1997, si veda in nota all'art. 7.

Nota all'art. 2:

— Per quanto riguarda la legge 15 febbraio 1963, n. 281, si veda nelle premesse del presente decreto.

Note all'art. 3:

— Per quanto riguarda la legge 15 febbraio 1963, n. 281, si veda nelle premesse del presente decreto.

— L'art. 2, lettera *B)*, della citata direttiva 96/25/CE, così dispone:

«Art. 2. — Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) (Omissis);

b) "immissione in circolazione" ("circolazione"): la detenzione di materie prime per mangimi ai fini di vendita, ivi compresa l'offerta o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento».

— Il D.Lgs. 23 novembre 1998, n. 460, concerne: «Attuzione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale». Il capo II reca: «Importazioni provenienti dai Paesi terzi».

— L'art. 11 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), così dispone:

«Art. 11. — 1. Il Ministero della sanità compila l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti di origine animale all'interno del territorio nazionale. A ciascuno stabilimento è assegnato un numero ufficiale che permette di individuare se esso trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se procuce alimenti animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivanti da rifiuti di origine animale.

2. Il Ministero della sanità comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri Stati membri della Commissione delle Comunità europee».

Nota all'art. 4:

— Per quanto concerne la legge 15 febbraio 1963, n. 281, si veda nelle premesse del presente decreto. Gli allegati erano stati già modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, recante: «Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

Nota all'art. 7:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, concerne: «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali». Si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Etichettatura)*. — 1. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti dietetici, oltre a quelle stabilite per gli alimenti composti, devono figurare secondo le modalità di cui all'allegato III, capoverso I, alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive:

a) la qualifica "dietetico" insieme alla descrizione dell'alimento;

b) la destinazione esatta, ovvero il fine nutrizinale particolare;

c) l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento;

d) le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato 1, al presente decreto;

e) la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento;

f) indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell'allegato I al presente decreto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I.

3. L'etichettatura degli alimenti dietetici può far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte *B*, escludendo in ogni caso che gli alimenti composti possano vantare proprietà terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie.

4. L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: "Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso", salvo quanto previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato I, parte *B*, in cui tale dicitura è sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario.

5. L'etichetta degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, può mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degli ingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.

6. L'etichetta degli alimenti dietetici può, inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di uno o più componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati.

7. La qualifica "dietetico" è riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico".

8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi può essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino più materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento».

Nota all'art. 8:

— Il decreto ministeriale 30 novembre 1994 concerneva: «Integrazione agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi».

Note all'allegato II:

— L'art. 17, paragrafo 1, lettera *a)*, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, così dispone:

«1. È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

a) che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente».

— Per quanto riguarda gli allegati alla legge n. 281/1963 citata, si veda nelle note all'art. 4.

— Il regolamento CEE n. 2200/96 è pubblicato in G.U.C.E. L 297 del 21 novembre 1996. Gli articoli 23, paragrafo 1), e 30, così rispettivamente recitano:

«Art. 23. — 1. Le organizzazioni di produttori o le relative associazioni hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi e i periodi che giudicano opportuni, i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 che esse stesse determinano e che sono conferiti dagli aderenti».

«Art. 30. — 1. I prodotti ritirati dal mercato in base alle disposizioni dell'art. 23, paragrafo 1 e rimasti invenduti sono smaltiti alle condizioni seguenti:

a) per tutti i prodotti;

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività svolte a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza;

distribuzione gratuita agli istituti di pena e alle colonie di vacanze, nonché agli ospedali e agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi;

distribuzione gratuita al di fuori della Comunità tramite enti caritativi a ciò autorizzati dagli Stati membri, a favore di popolazioni bisognose di Paesi terzi;

e, in subordine,

utilizzazione per fini non alimentari;

utilizzazione per l'alimentazione animale, sotto forma di prodotti freschi o previa trasformazione da parte dell'industria mangimistica;

b) per la frutta, distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole, al di fuori dei pasti serviti nelle mense scolastiche, nonché agli alunni delle scuole senza mensa scolastica;

c) per le mele, le pere, le pesche, le nettarine, trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80% vol ottenuto per distillazione diretta del prodotto;

d) per tutti i prodotti, cessione di alcune loro categorie all'industria di trasformazione, purché ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità o per i prodotti importati. L'attuazione della presente disposizione è decisa secondo la procedura di cui all'art. 46.

2. Qualora nessuna delle destinazioni di cui al paragrafo 1 sia possibile, i prodotti ritirati possono essere destinati al compostaggio o a processi di biodegradazione consentiti dallo Stato membro interessato.

3. Le operazioni di distribuzione gratuita previste al paragrafo 1, lettera *a)*, primo, secondo e terzo trattino e lettera *b)* sono organizzate dalle organizzazioni di produttori di cui trattasi sotto la sorveglianza degli Stati membri.

Tuttavia, per quanto concerne la distribuzione gratuita di frutta agli alunni delle scuole, la Commissione può assumere, nell'ambito delle azioni di ricerca e promozione, l'iniziativa e la responsabilità di azioni pilota a carattere locale.

4. Gli Stati membri contribuiscono all'instaurazione di contatti tra le organizzazioni di produttori e gli enti o associazioni di beneficenza potenziali destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sul loro territorio in previsione di una delle forme di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*.

5. La cessione dei prodotti alle industrie mangimistiche viene effettuata con i mezzi più opportuni dall'organismo designato dallo Stato membro di cui trattasi.

Le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, sono effettuate dalle industrie di distillazione, sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato. In entrambi i casi le operazioni in questione sono effettuate da detto organismo con i mezzi più opportuni.

6. La Comunità si assume, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di trasporto connesse alle operazioni di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, lettera *a)*, nonché le spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi, qualora quest'ultima sia scaglionata secondo contratti tra le organizzazoni di produttori e gli enti o le associazioni di beneficenza di cui al paragrafo 3.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare quelle relative alla distribuzione gratuita e alla cessione dei prodotti ritirati nonché quelle che consentono di evitare che la distillazione dei prodotti ritirati provochi perturbazioni sul mercato dell'alcole sono adottate secondo la pocedura di cui all'art. 46».

Note all'allegato III:

— Per quanto riguarda l'art. 11 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, si veda in nota all'art. 3.

— L'art. 4 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, dispone:

«Art. 4. — Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità».

— Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».

— Gli allegati sono stati modificati dall'art. 2 del D.M. 23 novembre 1995, recante: «Modificazioni al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di carni fresche».

— Il comma 12 dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, così dispone:

«12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente».

— La direttiva 95/69/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 332 del 30 dicembre 1995.

— Per quanto riguarda il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 90, si veda nelle note all'art. 1.

— Il D.M. 16 novembre 1993 reca: «Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1993.

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'allegato VII:

— Per quanto concerne la direttiva 70/524/CEE si veda nelle note alle premesse.

99G0433

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999.

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati nominati i novantotto componenti del predetto Consiglio in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare, la nomina del dott. Luigi Cocilovo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore agricoltura e pesca, su designazione della CISL, del dott. Raffaele Morese, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore industria, su designazione della CISL, e del dott. Franco Bernabè in qualità di rappresentante dell'ENI;

Vista la nota n. 2127 in data 12 luglio 1999, con la quale il presidente del CNEL, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere dott. Franco Bernabè, ha trasmesso copia della designazione, effettuata dall'ENI, dell'ambasciatore Renato Ruggiero, in sostituzione del dott. Bernabè;

Vista la nota n. 2135 in data 15 luglio 1999, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che, a seguito delle nomine dei consiglieri dott. Luigi Cocilovo e dott. Raffaele Morese, rispettivamente, a deputato al Parlamento europeo e a Sottosegretario di Stato

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto che tali incarichi sono incompatibili ai sensi dell'art. 8 della legge n. 936/1986 con l'incarico di componente del Consiglio del CNEL, la CISL ha designato, in sostituzione del dott. Cocilovo, il sig. Savino Pezzotta e, in sostituzione del dott. Morese, il sig. Nicola Martino;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936/1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, i seguenti rappresentanti:

sig. Savino Pezzotta, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti - settore agricoltura e pesca, in sostituzione del dott. Luigi Cocilovo;

sig. Nicola Martino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti - settore industria, in sostituzione del dott. Raffaele Morese;

ambasciatore Renato Ruggiero, in rappresentanza dell'ENI, in sostituzione del dott. Franco Bernabè.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 76

99A8663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1999.

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati nominati i novantotto componenti del predetto Consiglio in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare, la nomina del dott. Bruno Trentin in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore industria, su designazione della CGIL, del dott. Mauro Nobilia, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore industria, su designazione della UGL, e del dott. Antonio Lettieri in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore commercio, su designazione della CGIL;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1998, con il quale il dott. Cesare Sassano è stato nominato componente del predetto Consiglio in rappresentanza dei lavoratori autonomi - settore cooperative, su designazione dell'AGCI, in sostituzione del dimissionario dott. Michele Giacalone;

Vista la nota n. 2326 in data 21 luglio 1999, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere dott. Antonio Lettieri e a seguito della nomina del consigliere dott. Bruno Trentin a deputato al Parlamento europeo, incarico incompatibile ai sensi dell'art. 8 della legge n. 936/1986 con l'incarico di componente del Consiglio del CNEL, la CGIL ha designato, in sostituzione del dott. Lettieri, la dott.ssa Anna Corossacz e, in sostituzione del dott. Trentin, la dottoressa Maria Luigia Maulucci;

Vista la nota n. 2327 in data 23 luglio 1999, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che, a seguito della nomina del consigliere dott. Mauro Nobilia a deputato al Parlamento europeo, tenuto conto che tale incarico è incompatibile ai sensi dell'art. 8 della legge n. 936/1986 con l'incarico di componente del Consiglio del CNEL, la UGL ha designato, in sostituzione del dott. Nobilia, il dott. Pietro Giovanni Zoroddu;

Vista la nota n. 2335 in data 27 luglio 1999, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che l'AGCI ha designato il dott. Stefano Scavino a consigliere del CNEL, in sostituzione del consigliere dott. Cesare Sassano;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936/1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, i seguenti rappresentanti:

dott.ssa Maria Luigia Maulucci, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti - settore industria, in sostituzione del dott. Bruno Trentin;

dott. Pietro Giovanni Zoroddu, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti - settore industria, in sostituzione del dott. Mauro Nobilia;

dott.ssa Anna Corossacz, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti - settore commercio, in sostituzione del dott. Antonio Lettieri;

dott. Stefano Scavino, in rappresentanza dei lavoratori autonomi - settore cooperative, in sostituzione del dott. Cesare Sassano.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 78

99A8664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Lambrugo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Lambrugo (Como) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Luisa Arnaboldi;

Considerato che, in data 10 agosto 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto. che, ai sensi dellart. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lambrugo (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Nicola Venturo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lambrugo (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Luisa Arnaboldi.

Il citato amministratore, in data 10 agosto 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lett. *b),* n. 1-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1961/1999/ 1° settore EE.LL. del 3 settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lambrugo (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Venturo.

Roma, 27 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A8709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Petriolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Petriolo (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petriolo (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Calvagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petriolo (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 agosto 1999, da dieci componenti del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Macerata, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2591/Gab. del 1° settembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi a dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petriolo (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Calvagna.

Roma, 23 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A8710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Faenza (Ravenna) ed il sindaco nella persona del dottor Enrico De Giovanni;

Considerato che, in data 30 aprile 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lett. *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142 successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Faenza (Ravenna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Faenza (Ravenna), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Enrico De Giovanni.

Il citato amministratore, in data 30 aprile 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Faenza (Ravenna).

Roma, 23 settembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A8711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1999.

Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni sui criteri generali per la valutazione e il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45;

Visto l'art. 127, comma 7, del citato testo unico, che prevede, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'art. 132 del testo unico medesimo, l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento concernente la definizione di criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui allo stesso art. 127, comma 3;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la procedura di emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Vista l'intesa sancita nella riunione del 27 maggio 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere espresso nella riunione del 27 maggio 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere espresso nell'assemblea plenaria del 19 maggio 1999 dalla Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni;

Visti i pareri espressi dalla Commissione affari sociali e sanità del Senato della Repubblica e dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati il 1° luglio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Vista la successiva intesa sancita nella riunione del 5 agosto 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sul testo o dell'atto di indirizzo e coordinamento come modificato a seguito dei pareri richiamati;

Visto il successivo parere espresso nella riunione del 5 agosto 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente atto di indirizzo e coordinamento, per «testo unico» si intende il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45.

2. I progetti di durata triennale presentati alle regioni dai soggetti pubblici e privati indicati dall'art. 127, comma 3, del testo unico, per il finanziamento a carico del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga di cui al medesimo art. 127, sono finalizzati ai conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) prevenzione:

1) progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e ai luoghi del terzo tempo, nonché di prevenzione secondaria e terziaria, compresi i progetti volti alla riduzione del danno, purché finalizzati al miglioramento della salute e della qualità della vita, nonché al recupero sociale;

2) programi di educazione alla tutela della salute;

3) programmi di contrasto alla diffusione delle «nuove droghe»;

b) inclusione sociale e lavorativa:

1) progetti personalizzati volti al reinserimento lavorativo di tossicodipendenti e alcoldipendenti correlati;

2) progetti personalizzati volti al reinserimento sociale di tossicodipendenti e alcoldipendenti correlati;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza:

1) interventi a bassa soglia integrati sul territorio (unità di strada, ecc.), integrativi di quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici e affidati al privato sociale accreditato per le particolari natura e modalità di gestione, per gli aspetti di carattere sociale;

2) programmi di riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinati ai tossicomani con problematiche psichiatriche;

3) programmi di riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinate a donne tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, alle famiglie di tossicodipendenti, agli stranieri e a detenuti tossicodipendenti;

4) programmi di riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina;

5) servizi di informazione con sedi proprie e personale già formato che offra anche assistenza telefonica;

d) attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata tra servizi (nuovi o esistenti), di integrazione tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;

e) programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti ed alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare,

in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori interessati all'iniziativa.

Art. 2.

1. Le regioni, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del testo unico, sentiti gli enti locali, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, definiscono e rendono note, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto d'indirizzo e coordinamento, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione, da parte dei soggetti pubblici e privati indicati dall'articolo 127, comma 3, del testo unico, delle domande di finanziamento dei progetti, nonché le procedure per la erogazione dei finanziamenti.

Art. 3.

1. Sono ammessi alle procedure istruttorie di finanziamento i progetti per i quali sia stata accertata la conformità agli obiettivi di cui all'art. 1, tenuto conto della situazione socio-demografica ed epidemiologica a supporto delle ipotesi di lavoro e della ricaduta attesa dalle attività progettuali.

Art. 4.

1. I progetti ammessi alle procedure istruttorie di finanziamento sono valutati con riferimento ai seguenti elementi, che i soggetti presentatori devono comprendere nella esposizione delle specifiche progettuali:

a) contesto di riferimento:

1) area territoriale interessata;

2) studio ed analisi del contesto sociale del territorio interessato;

3) cause e/o fattori peculiari del disagio che s'intende affrontare con il progetto;

b) dati generali di progetto:

1) numero e tipologia dei destinatari finali;

2) durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;

3) ricadute sul territorio;

4) obiettivi ed esiti attesi in relazione alle cause e/o ai fattori peculiari del disagio su cui si vuole intervenire;

5) integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;

6) collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri progetti e iniziative (comunitarie, nazionali, regionali, locali);

7) soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;

c) congruità dei costi di realizzazione:

1) documentazione sulla congruità dei costi delle singole componenti del progetto;

2) rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;

d) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione dei risultati e sistema di valutazione del progetto (indicatori di processo, indicatori di risultato, strumenti e sistemi di rilevazione per ciascun indicatore);

e) modalità di realizzazione del progetto:

1) gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni alla base di una diversa gestione;

2) livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;

3) rotezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da «burn-out» e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contatto ripetuto con situazioni di grave disagio;

4) rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;

f) diffusione dei risultati:

1) modalità e forme di trasferimento dei risultati progettuali;

1.1) agli assessorati regionali alle politiche sociali;

1.2) agli altri soggetti pubblici e e del privato sociale che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

1.3) alle amministrazioni pubbliche centrali; per i progetti riguardanti il reinserimento lavorativo, il programma di trasferimento deve comprendere anche le istituzioni locali di governo del mercato del lavoro e le parti sociali;

2) strumenti per dare visibilità alla realizzazione del progetto ed al loro esito, per favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che dell'opinione pubblica;

3) collegamento con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione sociale.

2. Per i progetti proposti dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera *b)* della legge n. 381 del 1991, e loro consorzi, viene attribuita priorità alle seguenti tipologie:

a) progetti presentati e realizzati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico, da comunità terapeutiche e da altri organismi, effettivamente operanti nel settore delle tossicodipendenze, con esperienza consolidata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo;

b) progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati sul territorio che prevedano l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con integrazione e messa in rete delle rispettive esperienze e competenze.

3. Le regioni accertano che nei progetti di cui al comma 2 siano espressamente indicati la natura, le finalità istituzionali e l'effettivo ambito di operatività del soggetto proponente.

Art. 5.

1. I progetti per i quali sia stata accertata la conformità alle finalità e agli obiettivi individuati dal presente atto di indirizzo e coordinamento e che siano stati valutati positivamente nel merito, sono finanziati per una

quota non inferiore al 70% del costo complessivo; in tale caso, le regioni indicano gli obiettivi da raggiungere con la quota finanziata.

2. Le regioni possono finanziare con carattere di priorità progetti, conformi alle linee di programmazione territoriale dei comuni, che si pongano in continuità con iniziative già realizzate o, di carattere poliennale, in corso di realizzazione con finanziamento a carico del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio 1996, ovvero che costituiscano completamento di progetti in corso di realizzazione, purché questi ultimi siano in avanzato stato di realizzazione ed abbiano già ottenuto gli effetti indicati nel progetto stesso, rispettandone gli indicatori.

3. Sono altresì finanziabili progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati sul territorio, che prevedano l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con integrazione e messa in rete delle rispettive esperienze e competenze.

4. Non può essere finanziata l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili né l'acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.

5. Possono comunque essere finanziati progetti che prevedono acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività condotte e per il rifacimento o il potenziamento di impianti ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti.

6. Sono esclusi dal finanziamento le attività istituzionali relative a servizi finanziati dal Fondo sanitario nazionale o da specifiche leggi.

Art. 6.

1. Le regioni, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del testo unico, sentiti gli enti locali, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, definiscono un programma dettagliato e articolato di controlli sulla destinazione dei finanziamenti e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.

Art. 7.

1. Le regioni, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 127, comma 4, del testo unico, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività di valutazione e di finanziamento dei progetti presentati e sugli interventi realizzati nell'anno precedente.

2. Per la predisposizione della relazione è utilizzato uno schema trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali su supporto magnetico, ai fini di ottenere, anche per le finalità di cui all'art. 131 del testo unico, informazioni omogenee e strutturate per il complesso delle regioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 93

99A8712

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 8 ottobre 1999, n. **44.**

Superamento del sistema di tesoreria unica, art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Agli enti pubblici territoriali

Agli enti pubblici non territoriali

Ai Dipartimenti e agli altri centri dotati di autonomia finanziaria e contabile delle università

Alla Banca d'Italia

All'Associazione bancaria italiana

Ai tesorieri dei Dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia finanziaria e contabile delle università

L'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che tutte le entrate dei Dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non devono essere più versate, dal 1° luglio 1999, nella tesoreria statale, ma devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti.

L'articolo prevede altresì che le contabilità speciali intestate ai predetti enti vengano progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

Ciò premesso, poiché sono stati formulati alcuni quesiti sull'applicazione della norma, si ritiene utile fornire alcune precisazioni al fine di conseguire uniformità di comportamenti da parte dei soggetti destinatari dell'art. 29, comma 10.

In primo luogo, va precisato che i soggetti interessati sono sia le amministrazioni centrali e gli enti pubblici che erogano fondi ai Dipartimenti e ai centri con autonomia finanziaria e contabile delle università che i Dipartimenti stessi e gli altri centri destinatari dei fondi che, per brevità, verranno di seguito indicati con la denominazione «Dipartimenti»:

1) le amministrazioni centrali e gli enti pubblici che, in precedenza, erogavano fondi ai Dipartimenti con accreditamento dei fondi stessi nei conti di tesoreria unica, sono invitati a disporre l'accreditamento dei fondi direttamente a favore del Dipartimento.

In particolare, i titoli di spesa emessi dalle amministrazioni statali dovranno essere intestati ai Dipartimenti con clausola di estinzione mediante accreditamento al c/c postale intestato ai medesimi, ovvero al c/c bancario che l'istituto tesoriere del Dipartimento intrattiene presso la Banca d'Italia, per il successivo riconoscimento al c/c bancario intestato al Dipartimento medesimo.

L'accreditamento diretto consente infatti di dare piena applicazione all'art. 29, comma 10, in quanto, solo non alimentando più i conti di tesoreria unica, si può pervenire al previsto graduale azzeramento dei conti stessi e, quindi, alla loro chiusura.

Si soggiunge peraltro che — al fine di evitare la restituzione alle amministrazioni emittenti dei titoli di spesa che prevedono tuttora l'estinzione sui conti di tesoreria unica — si è provveduto ad interessare la Banca d'Italia affinché detti titoli vengano comunque accreditati sui conti di tesoreria unica e contestualmente il relativo importo venga versato d'ufficio sul conto di gestione dell'istituto tesoriere del Dipartimento.

Poiché detta procedura ha carattere transitorio, si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla opportunità — laddove non siano state attivate — di prevedere che le nuove modalità di estinzione abbiano comunque corso a partire dal 1° dicembre 1999. Dopo tale data, i titoli di spesa non correttamente compilati verranno restituiti alle amministrazioni emittenti affinché aggiornino la modalità di estinzione nei sensi sopra esposti;

2) il graduale azzeramento dei conti di tesoreria unica intestati ai Dipartimenti potrebbe rivelarsi difficoltoso sotto un profilo tecnico, in quanto tale azzeramento può essere conseguito solo nel caso in cui il Dipartimento abbia emesso titoli di spesa, d'importo complessivo perfettamente corrispondente alle disponibilità esistenti presso il proprio tesoriere e presso il conto di tesoreria unica.

Per evitare siffatti inconvenienti, si ritiene che i Dipartimenti possano adottare le modalità applicative già individuate — nell'ambito della sperimentazione avviata per i Dipartimenti delle università di Catania e Pisa e del Politecnico di Torino — dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 3 giugno 1999; sperimentazione che, per l'appunto, è finalizzata a consentire il graduale azzeramento e la conseguente chiusura dei conti di tesoreria unica intestati ai Dipartimenti delle predette 3 università.

In particolare, i Dipartimenti destinatari dell'art. 29, comma 10, potranno procedere al prelievo della giacenza sul conto di tesoreria unica, per il successivo accredito presso i propri tesorieri, quando tali giacenze si siano ridotte a non più del 10 per cento dell'ammontare dei pagamenti effettuati da ciascuno di essi nell'anno 1998.

Per detti prelievi i tesorieri dei Dipartimenti presenteranno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato il modello 61-*bis* T.P. per conseguire il trasferimento dei fondi sul proprio conto di gestione.

Naturalmente, le modalità sopra indicate trovano considerazione per i soli conti di tesoreria unica dei Dipartimenti che non risultino già azzerati.

Si soggiunge peraltro che, una volta esaurite le disponibilità sul conto di tesoreria unica, la Banca d'Italia procederà direttamente alla chiusura del conto.

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

99A8729

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 29 settembre 1999, n. **15.**

Integrazioni alla circolare 24 settembre 1997, n. 12. Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.

Alle aziende sanitarie locali
Alle aziende ospedaliere
Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Alle aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali
Agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome

Con circolare 24 settembre 1997, n. 12, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1997, recante note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono state, tra l'altro, impartite istruzioni inerenti alle modalità della trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.

Uno degli aspetti considerati dalla Circolare ha riguardato i criteri di trasmissione delle segnalazioni spontanee, in particolare è stato previsto che la comunicazione delle reazioni avverse alle ditte titolari di A.I.C. avvenga per il tramite del Ministero della sanità.

Sulla base dell'esperienza maturata nel primo biennio di applicazione del decreto legislativo, tenendo conto altresì delle richieste avanzate dalle ditte farmaceutiche, è emersa l'esigenza che queste ultime ricevano le informazioni relative alle proprie specialità medicinali nel tempo più breve possibile.

Ciò al fine di mettere le aziende farmaceutiche in condizione di dare tempestiva esecuzione agli adempimenti di loro competenza.

Per quanto sopra e per uniformare il sistema di trasmissione delle segnalazioni spontanee a quello in vigore negli altri Stati dell'Unione europea, si dispone che, a parziale modifica di quanto previsto al punto 6.3 della citata circolare, le USL, le AO, e gli IRCCS trasmettano copia delle ADR ricevute anche alla ditta farmaceutica titolare di A.I.C.

Il Ministro: BINDI

99A8698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato d'Italia in Vienna ed istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 settembre 1999 il consolato d'Italia di prima categoria in Vienna (Austria) è soppresso ed i posti-funzione previsti nella relativa dotazione organica come determinata dal decreto interministeriale 31 marzo 1969, n. 3218, e sue successive modificazioni — con esclusione del posto di capo di consolato — integrano l'organico dell'ambasciata d'Italia in Vienna, al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Sempre a decorrere dal 30 settembre 1999 — per sopperire alle funzioni svolte dal soppresso consolato — è istituita presso l'ambasciata d'Italia in Vienna una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: i laender di Vienna, Niederosterreich, Oberosterreich e Burgenland.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, comporta un minor onere quantificato in L. 203.693.000 annue sul capitolo 1503 ed in L. 33.395.000 sul capitolo 1510 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Roma, 6 settembre 1999

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A8732

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Sacri Cuori», in Luzzi

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Sacri Cuori», con sede in Luzzi, contrada Gidora di Luzzi (Cosenza).

99A8730

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione «Centro socio pastorale card. Ferrari», in Como

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione «Centro socio pastorale card. Ferrari», con sede in Como.

99A8731

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0868
Yen giapponese	114,23
Dracma greca	329,25
Corona danese	7,4339
Corona svedese	8,8645
Sterlina	0,65090
Corona norvegese	8,3680
Corona ceca	36,960
Lira cipriota	0,57930
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,59
Zloty polacco	4,4418
Tallero sloveno	196,8894
Franco svizzero	1,5882
Dollaro canadese	1,6180
Dollaro australiano	1,6877
Dollaro neozelandese	2,1390
Rand sudafricano	6,6775

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8861

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Masacin»

Con decreto n. 800.5/R.M. 20/D420 dell'11 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

MASACIN:

30 compresse 0,05 mg - A.I.C. n. 025471018;

sciroppo 20 ml - A.I.C. n. 025471020;

bomboletta aerosol 10 ml - A.I.C. n. 025471032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8754

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elanpress»

Con decreto n. 800.5/R.M. 19/D419 dell'11 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ELANPRESS: 30 capsule 350 mg - A.I.C. n. 025461029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8755

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente il deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto di gestione e della relazione del comitato di sorveglianza relativi alla società Is.Fi.R. - Istituto fiduciario e di revisione a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Si comunica che, con decreto dirigenziale in data 11 ottobre 1999, è stato autorizzato il deposito, presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Milano, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto di gestione e della relazione del comitato di sorveglianza relativi alla società Is.Fi.R. - Istituto fiduciario e di revisione a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Milano, costituita con atto in data 20 marzo 1980 del dott. Antonio Trotta, notaio in Vigevano, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. MI146 - 213759 ed avente codice fiscale n. 00813280187.

99A8733

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società marmi e affini - S.M.E.A. - Società cooperativa a r.l.», in Torino, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1999, il rag. Andrea Girardo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società marmi e affini - S.M.E.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 25 gennaio 1990, in sostituzione della dott.ssa Coletti Moglia Emanuela, dimissionaria.

99A8751

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Parco dei fiori S.r.l.», in Foggia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1999, l'avv. Fernando Bianco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Parco dei fiori S.r.l.», con sede in Foggia, posta in liquidazione coatta in data 20 novembre 1995, in sostituzione del rag. Paolo Fanizzi, revocato.

99A8752

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Artigianarte a r.l.», in S. Donato, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale del 27 settembre 1999, la dott.ssa Silvia Coppola è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Artigianarte a r.l.», con sede in S. Donato (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa in data 29 luglio 1998, in sostituzione del dott. Raffaele Parlangeli, dimissionario.

99A8753

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del «Comitato Telethon Fondazione ONLUS», in Roma

Con decreto 4 agosto 1999 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha concesso alla fondazione «Comitato Telethon Fondazione ONLUS», con sede in Roma, via Prospero Santacroce n. 5, il riconoscimento della personalità giuridica con approvazione del relativo statuto.

99A8592

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 4 6 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77